

Art. 15 Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Breganzona, Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Lugano, Pambio-Noranco, Pazzallo, Pregassona e Viganello.

Art. 16 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 8 ottobre 2003

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **M. Fiori**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 2 dicembre 2003 n. 209).

Per la Segreteria del Gran Consiglio
Il Segretario: Rodolfo Schnyder

Decreto legislativo

concernente l'aggregazione dei Comuni di Mendrisio e Salorino

(dell'8 ottobre 2003)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 18 marzo 2003 n. 5373 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 È decretata l'aggregazione dei Comuni di Mendrisio e Salorino in un nuovo Comune denominato Comune di Mendrisio, a far tempo dalla costituzione del Municipio in occasione delle elezioni comunali per il quadriennio amministrativo 2004-2008.

Art. 2 Il nuovo Comune farà parte del Distretto e del Circolo di Mendrisio.

Art. 3 Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi dei preesistenti Comuni, compresi quelli patrimoniali.

Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del CCS.

La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazione è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

Art. 4 Il nuovo Comune è amministrato da un Municipio composto da 7 membri e da un Consiglio comunale composto da 45 membri.

Art. 5 I seggi elettorali del nuovo Comune saranno, per le tutte le votazioni e elezioni, ubicati a Mendrisio e nella frazione di Salorino.

Art. 6 I rapporti di lavoro sono automaticamente sciolti per la fine del terzo mese successivo all'entrata in funzione del nuovo Municipio (art. 17 Fusc). Il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato per giustificati motivi. Il Municipio prende le disposizioni transitorie necessarie.

Gli organi comunali emaneranno con tempestività il nuovo Regolamento dei dipendenti.

Art. 7 Il nuovo Comune di Mendrisio subentra in tutti i vincoli consortili attualmente in vigore per i Comuni di Mendrisio e Salorino.

Gli statuti dei Consorzi o degli Enti di cui i Comuni aggregati fanno parte devono essere adeguati entro un anno dall'entrata in funzione del nuovo Comune; il Consiglio di Stato per giustificati motivi può prorogare questo termine. Sono riservate disposizioni transitorie del Consiglio di Stato.

Art. 8 Entro sei mesi dall'entrata in funzione, il nuovo Comune provvede ad emanare il Regolamento organico comunale. Il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato per giustificati motivi.

Il Municipio adotta i necessari provvedimenti transitori.

Fino all'entrata in vigore degli altri Regolamenti, rimangono in vigore i vigenti per i singoli comprensori dei Comuni aggregati. E'riservato quanto stabilito all'art. 6 del decreto (dipendenti).

Art. 9 Fino all'entrata in vigore del Piano Regolatore del nuovo Comune, rimangono in vigore per i singoli comprensori dei Comuni aggregati i vigenti Piani Regolatori.

Art. 10 Quale aiuto straordinario all'aggregazione è stanziato un credito di fr. 1 600 000.– da destinare al conto di gestione corrente del Dipartimento delle istituzioni, per il risanamento delle finanze di Salorino.

L'aiuto straordinario cantonale vincola il nuovo Comune ad una gestione finanziaria rispettosa del principio del pareggio nel medio termine del conto di gestione corrente (art. 3 Rgfloc).

Per l'erogazione del contributo di fr. 1 600 000.–, il Cantone può alternativamente rimborsare i debiti pendenti presso gli istituti di credito o subentrare nei relativi obblighi contrattuali. Il versamento in capitale avverrà, di principio, nell'arco di quattro anni (2004 - 2007) secondo un piano di rimborso dei debiti da concordare con il nuovo Comune. L'importo di cui sopra è comprensivo dell'interesse remuneratorio semplice il cui tasso è fissato al 3.5% p.a. a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Di principio il Cantone effettuerà i versamenti direttamente agli istituti di credito e non al nuovo Comune.

Art. 11 Conformemente alle decisioni prese dal Consiglio di Stato in occasione della sua seduta del 1 ottobre 2002 (cfr. nota a protocollo no. 94/2002) il Cantone, riservate le competenze delle altre istanze superiori eventualmente coinvolte, s'impegna a:

- conteggiare separatamente la popolazione scolastica della futura frazione di Salorino in deroga ai disposti dell'art. 16 del Regolamento di applicazione della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare, per un periodo transitorio di 5 anni;
- riservare un'eventuale rivalsa verso il Comune per il recupero di spese già anticipate per il ripristino stradale conseguente alla frana di Salorino avvenuta in data 2 marzo 1999 unicamente nel caso in cui la Magistratura accerterà una colpa del Comune di Salorino, ma non in virtù di una sua responsabilità puramente oggettiva (causale).

Art. 12 Il calcolo dei sussidi cantonali e delle partecipazioni comunali al Cantone per l'anno 2004 è effettuato sulla base dell'indice di forza finanziaria 2003-2004 che sarà determinato nel corso del 2003 per i singoli Comuni. A partire dal biennio 2005-2006 sarà calcolato l'indice di forza finanziaria per il nuovo Comune.

Art. 13 Il calcolo del contributo di livellamento per il 2004 ha luogo separatamente per ognuno degli attuali Comuni utilizzando le risorse fiscali e la popolazione finanziaria 1998-2002 e il moltiplicatore politico del 2003. Dal 2005 il calcolo del contributo di livellamento avviene sulla base delle risorse fiscali e della popolazione finanziaria del nuovo Comune 1999-2003 (e seguenti) e del moltiplicatore d'imposta del 2004 (e seguenti).

Art. 14 Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Mendrisio e Salorino.

Art. 15 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 8 ottobre 2003

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **M. Fiori**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 2 dicembre 2003 n. 210).

Per la Segreteria del Gran Consiglio
Il Segretario: Rodolfo Schnyder

Decreto legislativo concernente l'aggregazione dei Comuni di Aurigeno, Coglio, Giumaglio, Lodano, Maggia, Moghegno e Someo

(dell'8 ottobre 2003)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 18 marzo 2003 n. 5274 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 È decretata l'aggregazione dei Comuni di Aurigeno, Coglio, Giumaglio, Lodano, Maggia, Moghegno e Someo in un nuovo Comune denominato Comune di Maggia.

Art. 2 Il nuovo Comune è assegnato al Circolo di Maggia, e ne diventa capoluogo. Il Consiglio di Stato provvederà alla modifica del Decreto esecutivo concernente le circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti.

Art. 3 Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi dei preesistenti Comuni, compresi quelli patrimoniali. Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del CCS. La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazione è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

Art. 4 Il nuovo Comune è amministrato da un Municipio composto da 5 membri e da un Consiglio comunale composto da 30 membri.

Art. 5 ¹Per l'elezione del Consiglio comunale del nuovo Comune vengono stabiliti i seguenti circondari elettorali:

- circondario 1: Maggia
- circondario 2: Aurigeno e Moghegno
- circondario 3: Coglio, Giumaglio, Lodano e Someo